

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1453

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

di concerto col Ministro delle finanze

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 1554)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei
deputati il 29 luglio 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2
agosto 1993*

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della
legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la
ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli
istituti di credito di diritto pubblico, nonchè altre norme
sugli istituti medesimi

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1994 per gli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro tale data e deliberati entro il 31 dicembre 1993.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990, e successive modificazioni, e di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle operazioni di fusione tra enti creditizi e società controllate esercenti attività finanziarie indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 481 del 1992.

Art. 2.

1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento alle società per azioni di cui al comma 1 delle disponibilità di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici

originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.

3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

4. Il Ministro del tesoro procede all'alienazione delle azioni di propria pertinenza della società derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le azioni sono offerte alle imprese artigiane iscritte agli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, alle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili anche in forma cooperativa di primo o di secondo grado di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le azioni eventualmente non collocate presso tali soggetti sono offerte in vendita ovvero alienate secondo modalità idonee a garantire il migliore realizzo per il servizio all'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quarantacinque giorni.

Art. 3.

1. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, provvedendosi, in base ad apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, anche alla istituzione di distinti organismi deliberativi e di separate contabilità. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere che l'ente creditizio al quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altri enti creditizi per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da questi erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa. A tal fine gli organi in carica a titolo di proroga alla medesima data sono prorogati fino al completamento della trasformazione in società per azioni di cui al comma 1.

5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché l'articolo 17, il sesto comma dell'articolo 34, la lettera c) del secondo comma dell'articolo 37 e i commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100